

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 13.3.1995

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione - Frequenza - Sede

1. È istituito un mercato specializzato denominato "Mercato e Mostra scambio dell'Antiquariato di Agliana".
2. Il mercato ha frequenza mensile, con esclusione del mese di Agosto e si svolge di norma nella prima Domenica di ogni mese.
3. Esso ha sede abituale in apposito spazio presso la Piazza IV Novembre
4. In caso di eccezionale indisponibilità della sede abituale o per altro grave motivo il mercato può essere soppresso, ovvero spostato in altra sede o ad altra data, con provvedimento del Sindaco. Il provvedimento è comunicato agli operatori abituali o pubblicato almeno 10 giorni prima della data originariamente prevista, salvo causa di forza maggiore

Art. 2 - Orari

1. L'orario di vendita al pubblico nel mercato è stabilito dalle ore 8 alle ore 20 della sola Domenica, salvo quando per particolari occasioni il Sindaco, con proprio provvedimento, non prolunghi durante lo stesso giorno l'orario di vendita.
2. Le operazioni di installazione e sistemazione dei banchi di vendita non possono iniziare prima delle ore 6,30. L'area di mercato deve essere libera entro 2 ore dalla cessazione della vendita al pubblico.
3. È vietato accedere alla sede del mercato con veicoli a motore.
4. È vietato accedere o rimanere all'interno dei locali espositivi nelle ore di chiusura della mostra.

Art. 3 - Disciplina

1. Gli operatori presenti sul mercato sono tenuti alla rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di commercio e annona nonché delle disposizioni del presente Regolamento. Essi devono mantenere in ogni circostanza comportamenti di reciproca correttezza ed evitare qualsiasi turbamento al regolare svolgimento ed al buon andamento del mercato. Ogni eventuale difficoltà deve essere tempestivamente segnalata alla Direzione del Mercato.
2. Per ogni contestazione deve essere formulato dettagliato esposto scritto al Sindaco, che ne darà riscontro, pure per scritto, entro 30 giorni.
3. Durante lo svolgimento del mercato è vietato l'uso di altoparlanti e di apparecchiature di emissione sonora, salva autorizzazione della direzione.
4. Ciascun concessionario di posteggio deve munirsi di adeguato contenitore per raccogliere qualsiasi rifiuto proveniente dall'attività svolta ed ha l'obbligo di consegnare lo spazio occupato, al termine del mercato, perfettamente pulito.

Art. 4 - Direzione

1. La Direzione del Mercato è assicurata dall'U.O. Polizia Municipale in concerto con l'Ufficio Commercio del Comune.
2. La Direzione provvede all'ammissione degli operatori nel mercato ed alla loro sistemazione negli spazi assegnati, alla registrazione delle presenze, alla riscossione del suolo pubblico e ad ogni altra incombenza relativa allo svolgimento del mercato.
3. Al fine di garantire il buon andamento del mercato e la corretta attuazione del presente Regolamento, è facoltà della Direzione impartire disposizioni di servizio, anche con efficacia immediata.

Art. 5 Vigilanza e prevenzione

1. La vigilanza del mercato in ordine al rispetto delle vigenti norme generali e speciali in materia è esercitata dal personale di Polizia Municipale, funzionalmente assegnato al servizio annonario e dagli altri operatori abilitati.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO

Art. 6 - Specializzazione merceologica

1. Sono ammesse alla esposizione ed alla vendita e allo scambio sul mercato le merci ascrivibili ai seguenti settori merceologici:

- A) - Oggettistica;
- B) - Mobili

2. Il settore "oggettistica" comprende le seguenti categorie:

- a) Filatelia e numismatica;
- b) Orologi, apparecchi radio, fonografi e strumenti similari;
- c) Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
- d) Opere di pittura, di grafica, di scrittura;
- e) Oggetti di antichità di interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio;
- f) Abbigliamento d'epoca;
- g) Vecchi arnesi e attrezzi ad uso artigianale e domestico;
- h) Chiavi, serrature e chiavacci;
- i) Ricambi per bici e moto d'epoca.

3. Nel mercato non è consentita la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione o comunque normalmente reperibili in commercio

Art. 7 - Suddivisione dell'area di mercato

1. L'area di mercato è suddivisa in due spazi espositivi distinti in relazione al settore merceologico ed ai requisiti soggettivi degli operatori e contrassegnati dalle lettere A e B.

2. Lo spazio contrassegnato con la lettera A è destinato agli operatori di cui al successivo art. 10, lettere a) e b), per il settore "oggettistica" e per il settore "mobili" in modo integrato.

3. Lo spazio contrassegnato con la lettera B è destinato agli operatori di cui al medesimo art. 10, lettere c) e d), indipendentemente dal settore merceologico.

Art. 8 - Posteggi

1. In ciascun spazio espositivo di cui all'articolo precedente sono individuati posteggi, attribuibili in concessione agli operatori in conformità delle disposizioni del presente Regolamento.

2. I posteggi afferenti gli spazi contrassegnati dalla lettera A dell'art. 6 comma 1., misurano metri 3x4, per una superficie di mq. 12 ciascuno; quelli afferenti lo spazio contrassegnato dalla lettera B del medesimo articolo, misurano metri 4x6 per una superficie di mq. 24 ciascuno.

3. L'individuazione degli spazi espositivi e dei relativi posteggi risulta dalla planimetria che sarà predisposta dall'Ufficio di Polizia Municipale e approvata dalla Giunta.

Art. 9 - Concessione

1. Per ciascun posteggio di cui al precedente articolo è rilasciata apposita concessione. In relazione al periodo di utilizzo richiesto la concessione può essere:

- a) annuale, che assiste l'attività per gli undici mercati previsti di norma nell'anno solare;
- b) mensile, che assiste l'attività per un solo mercato.

2. La concessione contiene:

- l'indicazione del concessionario;
- l'indicazione del posteggio concesso;
- la durata;
- i generi merceologici autorizzati;
- la tariffa e l'importo del corrispettivo;
- la modalità di pagamento.

3. La concessione è rilasciata dal Sindaco con la procedura di cui ai successivi, artt. 11 e 12. Essa può essere rinnovata, a domanda, sentita la Direzione del mercato e senza ripetizione della procedura iniziale.

TITOLO III

REQUISITI E PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE

Art. 10 - Requisiti degli operatori

1. Possono essere ammessi sul mercato:

- a) i soggetti autorizzati all'esercizio del commercio in sede fissa o ambulante, per i settori e le categorie merceologiche indicati nel precedente art. 6;
- b) i soggetti iscritti nell'albo delle imprese artigiane in qualità di "artigiani restauratori".
- c) i soggetti affiliati ad associazioni legalmente riconosciute tra collezionisti;
- d) privati cittadini proprietari di merci ed oggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente deve essere documentato con idonea certificazione all'atto della domanda. I soggetti di cui alle lettere c) e d) possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio.

Art. 11 - Domanda di ammissione

1. Gli operatori interessati all'ammissione sul mercato devono farne domanda in carta legale al Sindaco, allegando la documentazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

2. La domanda deve contenere l'indicazione del numero dei posteggi richiesti e del periodo interessato, in relazione ai tipi di concessione previsti dal primo comma del precedente articolo 9, nonché l'espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.

3. La domanda deve pervenire almeno venti giorni prima della data di svolgimento del mercato a cui si richiede l'ammissione; a tal fine fa fede il protocollo del Comune.

Art. 12 - Esame della domanda

1. Le domande di ammissione al mercato sono tempestivamente esaminate dall'Ufficio Commercio.
2. L'Ufficio Commercio rimette al Sindaco il proprio parere in ordine al rilascio della concessione; il parere può anche contenere motivate proposte volte a limitare o condizionare la concessione al fine di garantire l'immagine, il livello qualitativo ed il buon andamento del mercato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Tariffe

1. Le tariffe dei posteggi sono quelle relative all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, stabilite dall'apposito Regolamento.
2. Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della tariffa dovuta è consegnata all'operatore comunale addetto, pena la non ammissione al mercato.
3. La tariffa per la concessione annuale dei posteggi è versata in due rate semestrali anticipate ed è dovuta indipendentemente dalla effettiva presenza sul mercato.
4. Per le concessioni mensili i versamenti devono essere eseguiti, tassativamente, nei giorni antecedenti al mercato.

Art. 14 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento, ferme le fattispecie previste e sanzionate dalla legge, daranno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - a) contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 28 marzo 1991 n. 112. La relativa sanzione, in conformità dell'art. 6 della predetta legge con le modalità inserite nel medesimo articolo.
 - b) sospensione della concessione di posteggio, fino ad un periodo massimo corrispondente a tre mercati, nel caso di infrazione alle disposizioni di cui all'art. 6 (vendita di articoli non ricompresi nei settori a categorie specializzazione merceologica o comunque non autorizzati);
 - c) revoca della concessione di posteggio per le seguenti fattispecie:
 - > omesso pagamento della tariffa stabilita per la concessione del posteggio;
 - > cessione anche parziale a terzi del posteggio oggetto della concessione;
 - > danneggiamento della struttura sede del mercato, fermo il risarcimento integrale dei danni;
 - > perdita di uno o più requisiti previsti per l'ottenimento e l'esercizio della concessione.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione che approva il medesimo. Copia del Regolamento dovrà essere disponibile alla libera visione nella sede del mercato per l'intera durata del mercato stesso".